

Signori, non bisogna lasciarsi abbagliare dai nomi: sovente gli stessi nomi si applicano alle cose più diverse. Bisogna vedere che corpo era questo Consiglio di Stato. Certo ei non era già il Consiglio di Stato regolato dalla legge presente, era un Consiglio di Stato *sui generis*, il quale, se si volesse brevemente qualificare, dovrebbe riferirsi alla nostra legge dell'ottobre 1831, nella quale i segretari del Consiglio di Stato erano veri consiglieri, veri membri del Consiglio di Stato medesimo, e quindi godenti di tutte le prerogative, di tutti i diritti che spettavano a questo grado.

Noti la Camera che il signor Rusconi fu nominato consigliere di Stato, prima che venisse fuori la legge che ha stabilito il presente Consiglio di Stato. Se fu nominato prima, e se si vuol riferire a qualche legge questa sua nomina, essa si deve riferire alla legge del 1831, e non a quella che ancora non era in vigore. Se si riferisce alla legge del 1831, l'avvocato Carlo Rusconi è consigliere di Stato, e se non si vuole ammettere come segretario generale del Governo, deve però essere ammesso nella qualità di consigliere di Stato.

Egli farà parte di tutti gl'impiegati che siedono in questa Camera; sarà soggetto alla riduzione, ove occorra; ma io credo che la Camera non possa dispensarsi dall'ammetterlo.

GALLENGA, relatore. Faccio osservare che vi sono segretari generali di Governi cessati, i quali già vennero ammessi alla Camera, ed è opinione della maggioranza dell'ufficio V, che ha votato per la validità della presente elezione, che il signor Carlo Rusconi si trovi in circostanze perfettamente eguali.

BORGATTI. Siccome nel tempo in cui fu costituito il corpo di cui si parla, io aveva l'onore di servire il regio commissariato delle Romagne in qualità di segretario generale, ed avendo anche nell'ufficio V votato colla maggioranza per la validità di questa elezione, mi credo in debito di dichiarare alla Camera che le cose esposte dall'onorevole relatore, e anche dall'onorevole collega Mazza, sono veramente conformi, non solo alla lettera del decreto che ordinò la costituzione del Consiglio di Stato delle Romagne, ma ben anco allo spirito.

Questo Consiglio non va considerato colle norme proprie del Consiglio di Stato che è costituito nella nostra capitale, sotto l'impero dello Statuto: il Consiglio di Stato delle Romagne era un corpo politico. Il regio commissario, per temperare, dirò così, la sua dittatura fino a che il paese avesse una rappresentanza elettiva, pensò di circondarsi degli uomini i quali, alla capacità nei diversi rami di pubblica amministrazione, unissero la popolarità e quella fama che vale ad attribuire forza morale a chi governa. Questo corpo insomma era una diramazione del Governo; quindi il segretario generale di questo corpo va necessariamente equiparato a quei segretari generali delle diverse diramazioni governative, sia del Governo centrale di Modena, sia del Governo centrale della Toscana, di cui e nella Legislatura passata e nella presente riconoscemmo la eleggibilità, e la riconoscemmo quando quei Governi già non esistevano più.

Io credo adunque che il signor avvocato Rusconi sia eleggibile per la qualità della carica che egli occupò nelle Romagne, qualità che gli venne conservata col regio decreto che assicurò la sorte di tutti gl'impiegati dopo le annessioni; qualità che in lui dura tuttavia, giacchè egli attualmente non è che un segretario generale in aspettativa, e la legge elettorale ci dice che i funzionari in aspettativa sono, per gli effetti della eleggibilità, equiparati a quelli che hanno attività di servizio.

VALERIO. Quand'anche si ammettesse la teoria d'assimilazione che si è sinora sviluppata e ch'ebbe già nel Parlamento alcune applicazioni, mi pare che bisognerebbe ancora cercare un altro estremo della questione.

Ho inteso a parlare d'un Consiglio di Stato nelle Romagne. Esiste questo Consiglio di Stato? Ecco una domanda alla quale pregherei il signor relatore di voler fare una risposta. So che nel tempo in cui il signor Massimo d'Azeglio reggeva quella regione si costituì un Consiglio di Stato nominando varii consiglieri, e, se non erro, questo Consiglio di Stato si è riunito una volta per costituirsi. Certamente a questo Consiglio di Stato si era nominato un segretario che oggi, per la prima volta, sento essere l'onorevole persona di cui si discute l'elezione. Ma attualmente esiste questo Consiglio di Stato? Ecco la domanda. Essere segretario d'un corpo che non esiste non sarebbe possibile. Se poi l'eleto percepisce uno stipendio sul bilancio dello Stato, a che titolo percepisce questo stipendio? quale è l'attuale impiego del signor Rusconi? Ecco le domande alle quali pregherei il signor relatore di fare una risposta.

GALLENGA, relatore. Certamente che il Consiglio di Stato, a cui accenna l'onorevole Valerio, non esiste più; esso ebbe vita assai breve; ma il Governo del Re ha conservato il signor Rusconi nella qualità di segretario generale in aspettativa. Egli ha quindi una qualità uguale a quella di molti altri segretari generali che sono in aspettativa, e sono stati ammessi nella Camera.

DEPRETIS. Prima di tutto mi permetterò di far osservare alla Camera che nella discussione avvenuta in principio di questa Sessione per la verifica dei poteri fu, se bene mi ricordo, da tutte le parti della Camera biasimato in tesi generale che si adottasse senza riserva il principio delle assimilazioni.

Questo principio si credette sommamente pericoloso. Non credo quindi che possiamo appoggiarci ad esso intieramente per ammettere l'onorevole Rusconi.

Noterò anche che la questione è sembrata dubbiosa molto anche al V ufficio, perchè nella prima discussione, come ha detto l'onorevole signor marchese Di Cavour, i voti furono pari, cioè 6 contro 6; e, se stiamo alle norme fissate nel nostro regolamento, a parità di voti la proposta doveva ritenersi respinta, e quindi l'elezione non poteva essere convalidata. Sta adunque che nella prima prova l'ufficio avrebbe emessa un'opinione contraria all'ammissibilità del candidato.

Ma veniamo alla questione.

Nella legge elettorale noi abbiamo un'eccezione alla regola generale, per cui tutti i cittadini aventi le qualità volute dallo Statuto sono eleggibili, e questa eccezione è fatta per gli impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato: questi non sono eleggibili.

Questa eccezione diventa, a sua volta, regola generale per l'ammissibilità degl'impiegati, i quali sono tutti quanti esclusi dalla Camera, meno quelli che sono contemplati da eccezioni espressamente fatte dalla legge.

Queste eccezioni la legge le enumera ad una ad una con una precisione straordinaria.

Ora, venendo al caso del signor Rusconi, parmi che sono d'accordo, se non tutti, la più parte almeno dei preopinanti, a ritenere che il signor Rusconi non può essere eleggibile per la sua qualità di segretario generale di uno dei grandi governi, qualità che, secondo l'opinione di alcuni, e secondo qualche precedente, lo potrebbe pareggiare ai segretari generali dei Ministeri, ma piuttosto si sostiene che il signor